

*CESTUDEC-CENTRO STUDI STRATEGICI CARLO DE
CRISTOFORIS*

Il network fondamentalista all'alba della rivoluzione araba

FABRIZIO MINNITI

2012

CESTUDEC

Il network fondamentalista all'alba della rivoluzione araba

Dott. Fabrizio Minniti

Con la collaborazione della dott.ssa Paola Mordà

Capitolo 1.....	4
1.1 Le origini di al-Qā‘ida: Al-Qā’ida al sulbah, l’«avanguardia dei forti»	4
1.2 L’evoluzione di al-Qā’ida dopo l’11 settembre	9
Capitolo 2.....	11
2.1 L’ideologia salafita di al-Qā’ida.....	11
2.2 Il network jihādista	12
Capitolo 3.....	16
3.1 Al-Qā‘ida all’alba della rivoluzione araba.....	16
3.2 La Normativa Antiterrorismo Italiana ed Europea	21
Conclusioni	33
Bibliografia.....	36

Capitolo 1

1.1 Le origini di al-Qā'ida: Al-Qā'ida al sulbah, l'«avanguardia dei forti»

Quando nel 1987 Abdullah Yusuf Azzam fonda il movimento Al-Qā'ida, «la base», - che nel 2003 ha assunto il nome di Al-Qaïda Al-Jihād, «la base del jihād», intendeva teorizzare un'«avanguardia dei forti», una modalità di attivismo in grado di mobilitare il mondo islamico, un al-Qā'ida al-sulbah¹ per la creazione di un esercito internazionale che difendesse l'Islam dall'invasore.

Il termine *Al-Qā'ida* contiene un'essenza lessicale complessa. Oltre che indicare un precetto ovvero una norma, la radice araba di al-Qā'ida, *qaf-ayn-dal*² assume nel contempo il significato proprio di *base*, pure nella valenza di *qā'idat al ma'lûmât (base di dati)*, con preciso riferimento alle identità dei veterani che hanno combattuto in Afghanistan per liberare l'Islam dall'occupazione sovietica³. La fusione dei due termini, *regola* e *base*, suggerisce dunque l'idea di una legge e di una norma di origine divina che appare funzionale a attirare gli intenti, e le incognite geopolitiche, del variegato mondo islamico.

Azzam, che dall'Egitto e dall'Arabia Saudita si era spostato in Pakistan per sostenere la lotta degli afgani, riesce a catalizzare la risposta jihādista e a proporsi come riferimento importante per la comunità musulmana nel momento in cui, in un suo editoriale⁴, propugna appunto la formazione di un gruppo islamico militante che radicalizzi la lotta armata e mobiliti i mujāhidīn, a solido «fondamento per la società che verrà»:

«Every principle needs a vanguard (Tali`ah) to carry it forward and, while forcing its way into society, puts up with heavy tasks and enormous sacrifices. There is no ideology, neither earthly nor heavenly, that does not require such a vanguard that gives everything it possess in order to achieve victory for this ideology. It carries the flag all along the sheer endless and difficult path until it reaches its destination in the reality of life, since Allah has destined that it should make it and manifest itself. This vanguard constitutes the solid base (al-Qā'ida al-Sulbah) for the expected society»⁵.

¹ «They awakened a revolutionary vanguard in Saudi Arabia, the solid foundation (al-Qaedat al-Sulbah) for the predicted future Islamic state». <http://trevorstanley.blogspot.com/2005/07/origins-of-wahhabism-and-salafism.html>

² http://www.studyquran.co.uk/16_QAF.htm.

³ *Al-Qaïda en Mésopotamie, émergence d'une nouvelle génération au sein de l'organisation*, p. 96. http://www.iris-france.org/docs/consulting/2007_alqaida.pdf

⁴ Cfr.: *Al-Jihad*, n. 41, April 1988, p. 46.

⁵ *Ibidem*.

Azzam si riferisce ad al-Qā'ida come ad una tattica che sia regola di base di un gruppo affine per ideologia, e non pensa all'organizzazione strutturata che si costituirà in seguito. Ma il crescente flusso di volontari e di mezzi dal Medio Oriente spingono Osama Bin Laden, già attivo in Afghanistan fin dagli inizi della guerra contro l'invasione sovietica (1979-89), a spendersi nella creazione di un organismo, il *Maktab al-Khidmat*, appoggiato dalla CIA, per il reperimento di fondi (circa 3 miliardi di dollari tra il 1981 e il 1991), armi e combattenti nella guerra afgana⁶. Moltiplicando l'efficacia della filiera che fa capo ad Azzam, Osama e lo stesso Azzam organizzano nel 1984 un network di reclutamento, assistenza e raccolta fondi mediante cellule periferiche distribuite in Medio Oriente, Europa e Stati Uniti. Il *Maktab al-Khidamat* diventa il precursore organizzativo di al-Qā'ida. Tra le figure di primo piano, Umar Abd al-Rahman, leader spirituale del gruppo islamico egiziano Al-Jihād, che utilizza l'*Al Khifah* per reclutare mujāhidīn in funzione antisovietica⁷.

Per alcuni anni, il *Maktab al-Khidmat* opera contemporaneamente nel contesto di due gruppi autonomi. Lo sceicco Muhammad Yussef Abbas e l'egiziano Ayman al-Zawahiri sono attivi a Peshāwar, città di frontiera del Pakistan occidentale, fornendo supporto logistico e finanziario ai gruppi di mujāhidīn dislocati tra Pakistān e l'Afghānistān; l'altro gruppo, smantellato dai pakistani nel 1995, è insediato ad Islamabad, con la copertura dei servizi segreti pakistani (Isi), ed agisce su impulso di due giordani di origini palestinesi, Mahmoud Said Salah Azzam e Abu Aris (già assistente di Azzam), entrambi nell'*inner circle* di Bin Laden. Il MAK distribuisce ingenti somme di denaro provenienti da aiuti del *World Islamic Relief Fund* e della *Mufawaq Foundation*.

Alla fine del conflitto sovietico-afgano, Bin Laden, che è comunque rimasto in contatto con gli associati del *Maktab al-Khidmat*, specie durante la formazione di al-Qā'ida per dare una continuità operativa al gruppo, si assume l'obiettivo di creare l'esercito internazionale già teorizzato da Azzam, che ricongiunga gli estremisti islamici e i mujāhidīn attivi che hanno combattuto in Afghānistān. In quell'occasione, l'opinione pubblica internazionale aveva avuto contezza di come i mujāhidīn e i giovani musulmani fossero in grado di combattere e sconfiggere l'Unione Sovietica, la seconda superpotenza mondiale dell'epoca, ancorché fosse stato determinante l'appoggio degli USA che non avevano né fermato né limitato l'attività del *Maktab al-Khidmat*. Né l'*Al Khifah*, embrione di al-Qā'ida, aveva attaccato, o minacciato di attaccare, gli interessi statunitensi, sebbene fossero ben note le critiche al supporto americano verso la politica di Israele nell'area mediorientale. Se Azzam intendeva intervenire dovunque fossero minacciati gli interessi dell'*ummah islamia*, Osama riteneva preferibile rovesciare i Paesi arabi corrotti ed amici

⁶ Conosciuto anche come *Al Khifah* (o *Afghan Service Bureau*, MAK dal nome arabo *Maktab al Khidmat lil Mujahidin al-Arab*).

⁷ R. Gunaratna, *Inside Al Qaeda*, Columbia University Press, 2002, *passim*.

dell'Occidente. La posizione di Osama appare in linea con gli *egiziani* interni al nocciolo duro del gruppo, Abd al-Rahman e Ayman al-Zawahiri, che pensavano di utilizzare le risorse dell'organizzazione per trasformare l'Egitto in uno Stato islamico fondato sulla Shari'a.

Alla fine degli anni Novanta, Osama lascia il Pakistān per rientrare in Arabia Saudita⁸ quasi contestualmente all'invasione del Kuwait da parte irachena. L'attualità della minaccia ai sauditi lo spinge a proporre un esercito di mujāhidīn a difesa del territorio, ma la successiva installazione di una base militare USA proprio in Arabia Saudita, a conclusione della prima guerra del Golfo, determina l'irrobustimento delle posizioni fondamentaliste di matrice islamica. Il fenomeno riceve linfa vitale dalla stessa invasione dell'Afghānistān da parte sovietica e dalla rivoluzione iraniana del 1979, anche perché ben difficilmente l'URSS avrebbe invaso l'Afghānistān, se non fosse stato deposto e costretto in seguito all'esilio.

La presenza di truppe di *infedeli* sul suolo saudita, terra santa dell'Islam⁹, viene da Osama concepita come un'umiliazione ed un atto di aggressione: l'occupazione dei luoghi sacri al Profeta esige che i mujāhidīn fronteggino gli USA, colpevoli di minacciare l'Islam, Allah e il suo Profeta.

Il jihād difensivo contro l'occupazione dei luoghi più sacri per l'Islam diventa dunque un'assoluta necessità¹⁰: «*The United States has been occupying the lands of Islam in the holiest of places, the Arabian Peninsula, plundering its riches, dictating to its rulers, humiliating its people, terrorizing its neighbors, and turning its bases in the Peninsula into a spearhead through which to fight the neighboring Muslim peoples. If some people have in the past argued about the fact of the occupation, all the people of the Peninsula have now acknowledged it. The best proof of this is the Americans' continuing aggression against the Iraqi people using the Peninsula as a staging post, even though all its rulers are against their territories being used to that end, but they are helpless..... All these crimes and sins committed by the Americans are a clear declaration of war on God, his messenger, and Muslims. And Ulema have throughout Islamic history unanimously agreed that the jihad is an individual duty if the enemy destroys the Muslim countries*»¹¹.

Il documento *Jihad against Jews and Crusaders* è di fatto una *fatwa* che esorta ogni musulmano all'uccisione degli Americani e dei loro alleati.

Come il Profeta aveva abbandonato Medina¹² così anche Osama sceglie l'esilio, rifugiandosi a Khartoum in Sudan. La replicazione dell'egira ne accresce il suo *appeal* presso i giovani musulmani

⁸ Cfr. *ibidem*.

⁹ I tre luoghi santi per la cultura islamica, Mecca, o Makkah al-Mukarrama città santa per antonomasia e Medina sono in Arabia Saudita, mentre il terzo luogo santo è rappresentato dalla città di Gerusalemme.

¹⁰ http://www.globalsecurity.org/security/profiles/osama_bin_laden_declares_jihad.htm

¹¹ *Jihad against Jews and Crusaders, issued by The World Islamic Front*, n. 23, 1998.

¹² L'egira per antonomasia è quella che organizzò lo stesso Maometto da Mecca verso la città-oasi di Yathrib, poi rinominata Medina (propriamente Madīnat al-Nabī, Città del Profeta). L'egira sancì la nascita del primo nucleo di uno

e le masse da mobilitare per il jihād, anche per la forte valenza simbolica della *hijra* maomettana. Nel paese africano, Osama può contare sull'appoggio di Hassan al-Turabi, Segretario Generale della *Popular Arab Islamic Conference*, l'organizzazione che aiuta clandestinamente i gruppi militanti islamici presenti nel Paese.

Il Sudan rappresenta, oltre che il fronte avanzato per la diffusione dell'ideologia radicale di al-Qā'ida nel Medio Oriente e nel Corno d'Africa, lo scenario geopolitico in cui il gruppo si evolve, potendo disporre di campi di addestramento e di un articolato supporto logistico (passaporti falsi, alloggi sicuri, tecnologie e mezzi per realizzare attentati e attacchi terroristici). E' in Sudan che Osama raduna i mujāhidīn per addestrarli al jihād contro gli USA e gli interessi americani all'estero, ed è in questa fase che al-Qā'ida comincia a delinearsi come la più grande minaccia alla sicurezza internazionale.

L'organizzazione si articola in cellule clandestine affidate a *senior commander*, che hanno stretti legami con Osama, e in un *Majlis-ash-Shura*, un Comitato Consultivo di veterani della guerra in Afghānistān e dei membri anziani del gruppo terroristico. Il Comitato si suddivide in altri quattro comitati operativi¹³, responsabili dell'addestramento, dell'acquisizione delle armi e della pianificazione degli attacchi; delle operazioni di natura economica e finanziaria (riciclaggio e commercio di droga) e della gestione del budget annuale; dell'emanazione degli editti religiosi e delle fatwa; dell'attività di propaganda e delle rivendicazioni degli attentati. Si tratta di una struttura a rete, che intende investire tutta l'*umma islāmiyya*, e che si richiama all'islam delle origini, puro e vincente, così come aveva teorizzato Sayyid al-Quth, il massimo ideologo dei *Fratelli musulmani* egiziani.

Espulso nel maggio 1996 dal Sudan in seguito alle forti pressioni egiziane e statunitensi, il leader di al-Qā'ida si rifugia in Afghānistān, che aveva lasciato nel 1989, per sostenere il regime talebano a mantenere il controllo del Paese. Quello fondato in Afghānistān, diventato di fatto un regime teocratico, basato su un'interpretazione fondamentalista della *shari'a*, che ha abrogato ogni forma di controllo democratico e che è, dall'aprile 1996, nelle mani del mullah Omar, *Amir-ul Momineen*, «comandante dei fedeli».

L'Afghānistān assurge dunque a perno della strategia jihādista, sicché al Qā'ida rinsalda i suoi legami con il regime talebano che non si limita a fornire semplice assistenza militare ai mujāhidīn e ai simpatizzanti di al-Qā'ida, ma offre un santuario e un terreno di coltura per promuovere l'ideologia radicale e sedurre le nuove generazioni islamiche.

Stato islamico. Il 622, l'anno in cui questo trasferimento ebbe luogo, venne poi scelto come inizio del calendario islamico.

¹³ F. MINNITI, *La strategia comunicativa di al-Qā'ida*, Centro Militare di Studi Strategici- Ricerche, Roma, gennaio 2008, p. 42.

Tra il 1996 e il novembre 2001, al Qā'ida acquisisce dunque un'agile struttura, si organizza in un comitato consultivo che decide le linee guida e in un network *in progress*, mentre la propaganda mobilita le masse nella battaglia dell'Islam contro i miscredenti in nome del *jihād* e del *martirio*.

Nel 2001, in una conversazione con il corrispondente di al-Jazīra da Kabul, Osama ha negato che al Qā'ida sia un'organizzazione specifica, considerandola un'invenzione dell'Occidente ed affermando che «la base», (al Qā'ida, in arabo) altro non era che un campo di addestramento per «combattere il perverso, arrogante, brutale, terrorista impero sovietico»¹⁴.

Osama bin Laden ha dapprima messo a disposizione dell'organizzazione le sue fortune personali e le cospicue relazioni economiche e finanziarie con l'Arabia Saudita; in seguito nuovi partner (circa 400 finanziari, per due terzi arabi e per il resto pakistani e asiatici) sono intervenuti ad assicurare ad al Qā'ida i necessari flussi di liquidità, peraltro garantita anche dal narcotraffico (Asia centrale, Caucaso e Balcani) e dal riciclaggio di denaro sporco (Sudamerica, Svizzera, Africa, Asia ex sovietica). Dopo l'11 settembre, i gruppi ricorrono anche al sistema della *hawāla*, che consente il trasferimento del denaro tramite un intermediario di fiducia e senza lasciare tracce.

¹⁴ Cfr., *liMes*, n. 1/2004, p. 7.

1.2 L'evoluzione di al-Qā'ida dopo l'11 settembre

L'11 settembre rappresenta un *discrimen* tra la struttura originaria di al-Qā'ida e delle organizzazioni affiliate o contigue e le cd. *metareti* (network in cui prevale una scelta internazionalista) e le cellule pseudo-autoctone, come quella entrata in azione a Madrid¹⁵.

Dopo la c.d. battaglia di Tora Bora, montagne dell'Afghānistān ricche di grotte inaccessibili, utilizzate dall'*inner circle* di Osama come rifugio, il grosso delle forze radicali si nasconde nelle aree tribali del Pakistan¹⁶, sfuggendo alle forze speciali inglesi e statunitensi.

Dal dicembre 2001 il gruppo jihādista assume una diversa fisionomia. Perso l'Afghānistān, il santuario che ha permesso la creazione delle infrastrutture per l'addestramento dell'Islam radicale e che ha visto crescere e strutturarsi l'organizzazione terroristica più pericolosa del XXI secolo, il *core* di al-Qā'ida si disperde e si frantuma in una miriade di piccoli gruppi capeggiati dai veterani dei campi di addestramento afgani. Il gruppo terroristico cessa di esistere, almeno secondo l'idea che ne ha maturato l'immaginario collettivo, ma il progetto eversivo, la strategia e l'ideologia salafita che ne sono alla base si evolvono in una rete che lega tutte le cellule e le organizzazioni islamiche. Lo smembramento favorisce l'autonomia operativa delle cellule, non esistendo d'altro canto una struttura superiore di coordinamento. I proclami diffusi tramite i mass media mobilitano ugualmente l'*avanguardia*, danno slancio al jihādismo che ora combina la visione strategica con la concretezza del pericolo di quello che ormai è diventato un fenomeno con cui la geopolitica deve fare i conti.

La battaglia di Tora Bora ha consentito la cattura, o l'eliminazione, dei *senior leaders* del gruppo. Tra gli altri, Mohammed Atef, morto in un raid a Kabul, e Abu Zubaydah, arrestato nel corso di un'operazione congiunta CIA/servizi segreti pakistani, sostituto di Atef sul piano operativo, attivo in Cecenia e Bosnia, fedelissimo di Osama che aveva assistito negli accordi con i talebani dopo la fuga dal Sudan¹⁷. L'eliminazione della leadership di al-Qā'ida¹⁸ ha ridotto considerevolmente le capacità militari ed operative dell'organizzazione, mentre le figure più carismatiche, lo stesso Bin Laden e al-Zawahiri, rivestono il ruolo strategico di modulare la reazione alle pressioni esterne e di preparare la suprema guerra santa contro i crociati occidentali.

La scomparsa dei vertici militari e *politici* di al-Qā'ida ha avuto conseguenze perverse. La mancanza di leadership a livello centrale, per quanto abbia di certo ridotto la funzionalità

¹⁵ Relazione sulla politica informativa e della sicurezza - 2° semestre 2004, Minacce collegate allo scenario internazionale.

http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/documenti/_IISem04.pdf

¹⁶ <http://www.time.com/time/world/article/0,8599,188029,00.html>

¹⁷ http://www.globalsecurity.org/security/profiles/abu_zubaydah.htm

¹⁸ http://www.globalsecurity.org/security/profiles/al-qaeda_leadership_losses.htm

organizzativa e di comando del gruppo, ha reso più complessa l'attività di contrasto e di controllo. Allentatisi i contatti con il *core* qaedista, i gruppi degli estremisti, affiliati all'organizzazione, agiscono autonomamente, per come si è visto nell'attacco del luglio 2005 a Londra¹⁹.

In altre parole, la strategia di decapitazione dei capi del fondamentalismo islamico ha rafforzato la dimensione transnazionale e di supporto a gruppi estremisti endogeni collocati in varie aree geografiche. I mujāhidīn che hanno operato per il *core* di al-Qā'ida nel teatro afgano hanno, a loro volta, contribuito a rinsaldare i contatti con gruppi radicali occidentali, o dei Paesi di provenienza, creando reti estremiste più strettamente collegate tra di loro e dando concretezza alla *metarete* quale insieme di organizzazioni affini o contigue.

Il nemico oggi non è tanto e solo al-Qā'ida, ma gli innumerevoli emuli dell'alqaedismo che, pur di accreditarsi presso l'organizzazione, ne abbracciano l'ideologia, i fini e i metodi. L'emergere di queste nuove cellule, spesso né finanziate e neanche affiliate formalmente al network, induce, necessariamente, significative difficoltà di prevenzione e contrasto nell'attività di controterrorismo. L'evanescenza della minaccia rende più problematici, in ordine alla concretezza degli esiti, gli sforzi che vanno invece supportati da un'opportuna contropropaganda, volta a dissuadere gli aspiranti jihādisti e a screditare i gruppi eversivi di matrice salafita.

¹⁹ Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005.
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/11_05_06_narrative.pdf

Capitolo 2

2.1 L'ideologia salafita di al-Qā'ida

L'ideologia qaedista rintraccia il suo fondamento teorico nel salafismo, che reclama il ritorno alla purezza dell'insegnamento del Profeta, respinge l'innovazione (*bida*), le contaminazioni con le tradizioni dei vari popoli e i compromessi con le esigenze politiche ed economiche e sostiene, lottando contro i nazionalismi, che i principi islamici valgono in tutto il mondo.

Il movimento della salafiyya era stato fondato dai *Fratelli Musulmani*²⁰ e teorizzato da Sayyid Qutb. Il salafismo ritiene necessario, per conferire credibilità all'Islam, depurare la religione da ogni contaminazione estranea ai precetti originari del messaggio islamico per un ritorno alla fede dei retti antenati (*salaf*, in arabo, significa *antenato*), vale a dire del profeta Muhammad, dei suoi primi quattro discendenti e dei loro compagni. Per tali ragioni, i salafiti rimproverano ai musulmani di essere responsabili della loro arretratezza e debolezza per aver consentito all'Occidente di monopolizzare alcuni dei principi dell'Islam autentico²¹, mentre esortano al ripristino e alla salvaguardia dell'identità culturale e religiosa.

L'ideologia salafita diventa essenza e chiave di lettura del *modus operandi* e degli obiettivi che il network del terrorismo si propone. Il mondo islamico è in crisi a causa della blasfemia politica occidentale, contro cui l'*umma islamica* è stata debole e inconcludente. L'unica possibilità di reazione è rappresentata da un globale jihād difensivo, che è un misto di violenza e propaganda politica, contro le forze ostili (Israele, l'Occidente e i regimi islamici corrotti). La costante minaccia al mondo islamico giustifica la mobilitazione e consente ogni forma di violenza contro gli invasori: la lotta, da principio intrapresa nelle aree più periferiche dell'Islam, ha individuato nel conflitto iracheno l'opportunità che i gruppi islamici radicali aspettavano per catalizzare l'azione di tutti gli estremisti, contigui o affiliati ad al-Qā'ida.

²⁰ Confraternita fondata in Egitto da Hasan al-Bannā nel 1928, con una precisa visione politica dell'assetto politico e sociale da fondare esclusivamente sul Corano e la Sunna.

²¹ W. KRISTIANASEN, *Note sul salafismo*, in *Le Monde diplomatique*, Febbraio-2008, p. 8 ss.

2.2 Il network jihādista

Il network jihādista differisce dalle altre organizzazioni terroristiche per alcune sostanziali caratteristiche apparentemente contraddittorie, ma che forniscono invece la misura della sua capacità di penetrazione. Globale, ma anche invasivo localmente; senza gerarchie, ma di fatto sinergico sul piano esecutivo, anche se le cellule chiamate a realizzare gli attacchi sono dislocate in teatri operativi piuttosto ampi, il network jihādista può contare sulla flessibilità e l'informalità della sua organizzazione. La *cellularità* obbedisce ad esigenze di sicurezza, cui si connette la compartimentazione. Ogni cellula, il cui numero varia in funzione della composizione dell'intero gruppo terroristico, di un minimo di 4 ad un massimo di 10 componenti, è responsabile di individuati compiti operativi o di supporto. Nei gruppi numericamente più consistenti, il direttorio centrale collabora con ulteriori responsabili intermedi, deputati a sovrintendere alle cellule, cui è comunque preposto un capo interno. La decentralizzazione facilita la contemporanea realizzazione di più operazioni, assicurando segretezza e sicurezza alla pianificazione e all'esecuzione degli attentati terroristici²² e rendendo possibili i contatti temporanei, ovvero le conseguenti collaborazioni, con altre cellule o gruppi²³. La cooperazione non di rado si evolve in interdipendenza e stretta connessione, il che rende il network fluido e dinamico, in grado di adeguarsi al contesto in cui si trova ad operare e di coinvolgere anche semplici simpatizzanti, che hanno contatti saltuari e casuali con la rete.

Al-Qā'ida opera, dunque, come un'agenzia di servizi unificati da un *brand* offerto in *franchising* sul mercato globale del terrorismo. Il *franchising* rileva quando il *core* di al-Qā'ida autorizza l'uso del suo nome a gruppi locali legittimandone l'operato, così da moltiplicarsi nelle aree più calde ed esposte al vento del jihād: al-Qā'ida nel Maghreb islamico, al-Qā'ida in Iraq, al-Qā'ida nell'Asia sud-orientale, ecc...

Il sistema *orizzontale* consente la cooptazione di formazioni terroristiche islamiste di diversa matrice in una logica di frammentazione, funzionale ad una maggiore operatività territoriale. Potrebbe mancare una strategia coordinata e una direzione comune sulla concretizzazione delle intenzioni dei diversi gruppi radicali se a prevalere è la *leadership* locale, ma, in ogni caso, la militanza ispirata ad al-Qā'ida ha democratizzato l'autorità islamica, divenuta un bene o una merce globale.

²² V. PISANO, *Introduzione al terrorismo contemporaneo*, ed. Sallustiana, Roma, p.27.

²³ <http://www.nefafoundation.org/miscellaneous/nefaaqspain1107.pdf>

In questo senso, Osama bin Laden ha funzionato come «imprenditore di jihād»²⁴. L'organizzazione che ha creato il *brand*, una volta combattuta l'ultima battaglia della Guerra Fredda in Afghānistān, è stata obbligata a ridursi a simbolo. Ciò spiegherebbe le ragioni per cui si parla di al-Qā'ida impropriamente per indicare la minaccia globale proveniente dal terrorismo islamico, semplificando in tal modo un fenomeno ben altrimenti vasto e complesso. Gli obiettivi comuni e la componente ideologica di base diversificano tuttavia la minaccia terroristica che ragiona su una scala diversa in Iraq rispetto all'Arabia Saudita o alla Cecenia. L'assiduo riferimento ad al-Qā'ida conferisce al network un'onnipresenza utile alla strategia di propaganda, contribuendo a fornire all'immaginario collettivo l'idea che al-Qā'ida organizzi e coordini un imprecisato numero di organizzazioni jihādiste attive, accomunate da una forte motivazione ideologica. Solo una parte dei gruppi e delle cellule efficienti appartengono attualmente al network che fa capo ad al-Qā'ida, in aggiunta al *core al-Qā'ida*; altre cellule, del tutto eterogenee, alcune molto esigue, sono WWW e indipendenti, sottratte a qualunque controllo centrale e diffuse in Medio Oriente, Asia Centrale, Nord Africa ed anche in aree non oggetto di conflitti, quali i Paesi europei.

La mutata configurazione geopolitica ha favorito la delocalizzazione dei gruppi, erroneamente ritenuti omogenei o legati ad una particolare realtà territoriale. In passato, la provenienza degli adepti rimandava ad uno specifico contesto. Ai primi militanti di al-Qā'ida, nati dalla guerriglia contro i sovietici in Afghānistān nei primi anni Ottanta, è succeduta un'altra generazione, quella dei combattenti erranti²⁵, cittadini europei o immigrati stabilizzati che rifiutano la modernità, vedendo in essa il fenomeno che ha destabilizzato la loro identità ed espropriato il loro credo. I *deterritorializzati* sono prodotti della globalizzazione²⁶, che lottano contro «l'evoluzione della modernità con i mezzi della modernità globalizzata»²⁷.

E' dunque in Europa, e non altrove, che scoprono o riscoprono l'islam e che vorrebbero approfondire le linee di frattura che isolano alcune minoranze musulmane. Per molti versi si è di fronte a un terrorismo endogeno che recluta giovani nati nelle città occidentali, non necessariamente emarginati, talora integrati nel tessuto sociale e culturale, che vedono comunque nella civiltà occidentale quella realtà *altra* contro cui occorre combattere: «il terrorismo – ha scritto John B. Thompson – è storicamente la crisi dell'umanesimo e del progetto universalistico delle democrazie avanzate: un *bug* di programmazione nel sistema democratico. La sua forza sta proprio nella sua capacità di *lavorare* seguendo logiche aliene a quelle democratiche»²⁸.

²⁴ Cfr., *liMes*, cit., p.13.

²⁵ Cfr., *liMes*, n. 1/2007, p. 85.

²⁶ J. M. COLOMBANI, *Vivere con il terrorismo. Come resistere all'imbarbarimento*, Le Monde, 17 luglio 2005.

²⁷ U. BECK, *Le trappole del terrorismo*, la Repubblica, 17 ottobre 2001.

²⁸ J. B. THOMPSON, *Mezzi di comunicazione e modernità*, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 37.

I *lone terrorist*, o terroristi solitari, di cui si colgono le chiare potenzialità offensive, accedono autonomamente a percorsi estremisti. Questi jihādisti *free lance* sono soggetti di frequente nati o comunque residenti in Occidente che, al di fuori da vincoli associativi con organizzazioni terroristiche, si autopromuovono al jihād, seguendo le indicazioni operative e i dettami ideologici di al-Qā'ida per il tramite dei siti internet che effettuano attività di apostolato e proselitismo.

L'attività di contrasto nei confronti di tali soggetti collegati al nucleo ideologico del movimento si scontra con l'incognita rappresentata da un jihād individuale che, per la sua natura spontaneistica, sfugge alle dinamiche tipiche dei gruppi eversivi aggregati al fondamentalismo islamico. Tale composito amalgama si inserisce in conflitti che, per la loro matrice nazionalista o separatista, non sono facilmente negoziabili, anche in ragione delle motivazioni politiche che li sostengono. I conflitti locali, le rivendicazioni nazionaliste, le motivazioni e le divisioni del radicalismo presenti nelle repubbliche islamiche non risultano facilmente penetrabili dall'Occidente, che percepisce il *corpus* ideologico come un *unicum* condiviso e stabile, sicché anche le azioni, e non solo informative, e le strategie di sicurezza adottate per contrastare il terrorismo devono evitare generalizzazioni o semplificazioni inconcludenti ed insidiose.

L'estrema fluidità delle microaggregazioni terroristiche, la duttilità connaturata alla struttura reticolare delle cellule, la piena autonomia operativa dei gruppi degli affiliati *free lance* rappresentano gli elementi nuovi del network jihādista. I paradigmi risaputi sono stati superati perché è cambiata la qualità della minaccia, ma proprio la presenza di singoli individui e di microcellule criminali dà contezza delle fratture e delle divisioni, non soltanto in ordine alla strategia, ma anche rispetto agli obiettivi ed agli orientamenti tattici, che caratterizzano il fronte islamista.

La trasformazione di al-Qā'ida da *base* in *ideologia* l'avvicina alla definizione di *avanguardia dei forti* cara ad Azzam, intesa a mobilitare il mondo islamico contro i crociati occidentali, nell'attesa della restaurazione del Califfato Islamico dall'Andalusia all'Iraq. Tuttavia l'attività alqaedista non sembra condivisa dai *Fratelli musulmani*, ancorché ne approvino le attività, gli attacchi contro gli USA e l'ideologia.

Ragāb Hilāl Humayda, autorevole esponente della fratellanza egiziana, non ritiene Bin Laden né un combattente del jihād, né un terrorista, «bensì un criminale e un assassino», in quanto, nel corso degli attentati, vengono uccisi innocenti cittadini musulmani²⁹.

Antisraeliani e antioccidentali al pari dei gruppi legati ad al-Qā'ida, i *Fratelli musulmani* vedono tuttavia la rivoluzione come un processo a lungo termine da preparare attraverso la trasformazione del mondo arabo, e non già con le attività terroristiche. D'altro canto, i loro orientamenti tattici e

²⁹ *Rose al-Yūsuf*, 28/12/2006.

strategici risultano strettamente funzionali alle realtà territoriali in cui le diverse fratellanze operano, mirando alla conquista del potere spesso con metodi pacifici (come accade in Giordania, dove collaborano con la monarchia hascemita) e controllando istituzioni e gruppi rivali.

In tali scenari, la strategia alternativa di al- Qā'ida indebolisce il movimento, che rischia tuttavia di apparire superato dai tempi soprattutto in Egitto e in Siria, dove un fondamentalista può agire più liberamente in organizzazioni fluide ed autonome come quelle contigue ad al- Qā'ida.

Il disegno jihādista, infatti, mira a destabilizzare i Paesi moderati del mondo arabo, apostati perché violano la *shari'a*, svendendosi all'Occidente, e colpevoli di volere sostituire, mediante le consultazioni elettorali, una legislazione umana a quella divina.

I nodi interstrutturali all'interno della rete consentono dunque all'estremismo endogeno di assumere una valenza strategica e globale, innestandosi sulle specificità locali e raccordando conflitti e gruppi estremisti in un disegno unitario che utilizza conflitti altrimenti locali (Kashmir, Cecenia, ex Jugoslavia, Somalia, ecc), per il raggiungimento degli obiettivi cari all'ideologia qaedista. Il vero problema che non lascia indifferente nessuna delle potenze regionali è controllare questa considerevole forza di mobilitazione. Dissociare le varie componenti del terrorismo di matrice jihādista implica la demolizione dell'utopia di cui è portatrice e in cui si riconoscono tanto le giovani generazioni dei figli degli immigrati in Europa che i diversi gruppi sociali del mondo arabo. Osserva Gilles Kepel, uno dei più attenti studiosi del fenomeno, che «tra le sue file troveremo la gioventù urbana povera [...] nata dall'esplosione demografica del terzo mondo e dal massiccio esodo rurale; [...] la borghesia e i ceti medi religiosi. Altri sono invece medici, ingegneri o uomini d'affari che, sebbene rapidamente arricchiti, non hanno potuto accedere ai centri del potere»³⁰.

Nel giro di una generazione, questi gruppi, pur nutrendo ambizioni differenziate e concezioni del mondo diverse, hanno trovato nel linguaggio jihādista il referente principale, l'interpretazione comune che ha coagulato le loro frustrazioni e proiettato in una dimensione trascendente le loro speranze.

³⁰ G. KEPEL, *Jihād. Ascesa e declino*, Carocci, Roma, 2008, p. 14.

Capitolo 3

3.1 Al-Qā'ida all'alba della rivoluzione araba

Gli sconvolgimenti che al momento attuale sembrano voler progressivamente disordinare la fisionomia geopolitica del Nord Africa si rivelano, ad una prima lettura, estremamente indicativi dell'invasività dei processi di transizione politica ed economica che in alcune aree del globo si stanno verificando. Siffatti processi spingono a ricollocare la posizione del continente africano nello scacchiere internazionale, con il rischio però che un'affrettata valutazione faccia perdere di vista l'estrema delicatezza degli equilibri che si vanno profilando e che sono ben lungi dall'acquisire una plausibile fisionomia. I popoli arabi difficilmente avrebbero dato corso a rivolte su larga scala, sia per la forza unificante dell'Islam che per il vigore degli apparati repressivi dei vari Paesi che, ancora, a causa dell'arretratezza delle società civili locali, se fattori nuovi non fossero giunti a maturazione in tutta la realtà araba, ancorché con caratteri ben differenziati da Paese a Paese. Aumenti dei prezzi, emergenze alimentari, disoccupazione, mancate riforme, elevati livelli di corruzione e diffusa concentrazione del potere economico nelle mani di ristrette *élites* appaiono, ad una prima ricognizione, le cause scatenanti delle sommosse e delle proteste popolari che si sono estese nel Nord Africa e nel Medio Oriente, secondo modalità affatto ipotizzabili.

Inoltre, il fallimento delle politiche di cooperazione nell'area euro mediterranea, con la conseguente brusca diminuzione dei volumi di interscambio tra Europa e Africa mediterranea e la riduzione dei fenomeni migratori verso il Vecchio Continente, hanno contribuito a radicalizzare i contrasti interni alle varie realtà nazionali.

L'innalzamento dei livelli di istruzione, perseguito da alcuni governi nordafricani, come nel caso della Tunisia, ha favorito la diffusione e l'uso dei mezzi di comunicazione più moderni presso le generazioni più culturalmente avvertite che si trovano prive di prospettive di inserimento nel mercato nazionale del lavoro, tradizionalmente asfittico e attualmente ancora più indebolito dalle grave congiuntura economica tradizionale. Ampi strati della popolazione risultano poi privi di mezzi finanziari sia pure modesti per avviare iniziative imprenditoriali autonome.

Gli ultimi clamorosi sviluppi della crisi tunisina, nel corso della quale si sono registrati anche significativi scontri tra diversi reparti delle forze dell'ordine, rivolte nelle carceri e massicce evasioni di detenuti, molti dei quali prigionieri politici, hanno messo in crisi gli assetti politici provvisoriamente organizzati dopo la caduta di Ben Alì. Crollato il nuovo governo tunisino, troppo

compromesso con il precedente regime, liberati tutti i dissidenti e riconosciuti i partiti politici in precedenza messi al bando, un primo bilancio dei disordini, nel corso dei quali hanno perso la vita almeno un centinaio di persone, stima in almeno 1,6 miliardi di euro almeno i danni diretti all'economia del Paese. Le successive prese di posizione a livello internazionale e dell'UE non nascondono l'intento di sostenere la difficile transizione in atto con un ampio pacchetto di misure di sostegno, anche in vista dell'impegno assunto dal premier Ghannouci, a capo di una compagine di personalità indipendenti, di avviare i preparativi per le nuove elezioni presidenziali.

Altri disordini si sono registrati in Algeria, dove i dispositivi di sicurezza, che si avvalgono ancora dello stato d'emergenza in vigore dal 1992, hanno impedito l'ulteriore diffusione delle proteste. Anche in questo caso la mancata diversificazione economica, la rapacità dei gruppi al potere, gli unici a godere dei proventi dell'esportazione degli idrocarburi, nonché l'inadeguatezza della politica nazionale ad avviare significative riforme appaiono, in prima battuta, tra le ragioni alla base delle richieste popolari.

In Egitto, la proclamazione per il 25 gennaio 2011 di *una giornata della collera* da parte delle opposizioni ha fornito la misura della complessità degli scenari politici interni. Il 28 gennaio cortei e manifestazioni antigovernative hanno paralizzato le principali città egiziane: al Cairo, Alessandria e Suez è stato imposto il coprifuoco ed anche la sede del Partito nazionale democratico del presidente Mubarak è stata parzialmente data alle fiamme.

Nove mesi dopo la caduta del presidente Hosni Mubarak torna la violenza a piazza Tahrir, l'epicentro della rivolta già un anno fa. È da questa piazza che milioni di egiziani a inizio anno hanno chiesto l'*isqat al nidam* la caduta del regime del capo delle Forze armate, il generale Tantawi. La violenza usata dall'Esercito nella gestione della piazza e dei dimostranti certamente non aiuta nella creazione di un clima sereno, di dialogo e di confronto, con i manifestanti che accusano Tantawi di non voler cedere il potere. Questo specialmente all'indomani delle elezioni che hanno visto, anche al secondo turno delle elezioni parlamentari, la vittoria dei Fratelli musulmani, che si è aggiudicato circa il 47% dei voti, mentre i salafiti hanno conquistato il 20% dei seggi.

Se le opposizioni indirizzano la loro azione alla lotta per il lavoro e per l'allentamento della repressione con la fine dello stato d'emergenza, che vige da circa trent'anni, sono i giovani egiziani, certamente meno istruiti e reattivi dei coetanei tunisini, a guidare la mobilitazione contro il governo dei militari, potendo contare sul coinvolgimento di Mohammed el Baradei, prestigioso ex Direttore dell'AIEA e del Movimento dei Fratelli musulmani.

Di recente el Baradei, però, ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dalla corsa alle presidenziali. A spingere il premio Nobel per la Pace a lasciare la competizione in vista delle presidenziali previste per giugno l'atteggiamento del Consiglio militare accusato da el Baradei di agire con una

politica di sicurezza repressiva segnata da violenza, provocazione, assassinii e processi di rivoluzionari davanti ai tribunali militari, stigmatizzando fortemente l'assenza di un vero regime democratico e di un processo politico ed istituzionale che porti alla democrazia.

Risulta però assolutamente probabile che le scene del Tahrir di gennaio si ripeteranno e che gli egiziani torneranno in piazza per rimediare all'errore storico di aver ceduto la gestione del post-rivoluzione a un comitato militare legato a doppio filo con gli interessi del clan Mubarak.

Negli stessi giorni in cui la "piazza" si faceva sentire in Egitto, anche la Giordania è stata teatro di proteste contro il caro-vita e le politiche del governo. L'esistenza di una netta distinzione tra l'elemento nazionale transgiordano e i numerosissimi palestinesi consente comunque alla monarchia hashemita di non trovarsi di fronte ad un'opposizione compatta, dal momento che una parte di essa è stata coinvolta a vario titolo nella partecipazione a benefici politici ed economici.

Particolarmente preoccupante è quanto sta accadendo nello Yemen in quanto nel Paese la mobilitazione, dapprima indirizzata a richieste squisitamente politiche, quali la riforma elettorale e il rifiuto delle modifiche costituzionali che consentirebbero al presidente Alì Abdullah Saleh di rimanere al potere a vita, si è acuita dopo l'arresto di un'attivista dei diritti umani, in seguito rilasciata dalle autorità. La situazione economico-politica appare sempre più problematica, per il notevole incremento della povertà, le spinte secessioniste e l'afflusso incontrollato di profughi, terroristi e pirati somali. Non sfugge, inoltre, come il Paese, secondo analisi accreditate, sembri esser divenuto in qualche modo un nuovo santuario di al-Qā'ida, trattandosi ormai di un vero "Stato fallito", nel quale sembrano addensarsi tutti i più esplosivi fattori di dissoluzione, di anarchia tribale e di povertà, fenomeni che il terrorismo potrebbe facilmente sfruttare a suo vantaggio ripetendo schemi già in passato collaudati con l'insediamento tra Pakistan e Afghanistan. Purtroppo nello Yemen risulta molto difficile sostenere efficacemente il governo in carica, anch'esso contestato per i tentativi di legittimazione a vita ed ereditaria, che è uno degli istituti dei quali le piazze arabe sembrano voler rimuovere.

L'eventualità di un'affermazione delle forze islamiste nei Paesi interessati dalle sommosse popolari deve tener conto dell'estrema mutabilità delle circostanze e anche dei pregressi politico-ideologici: se in Tunisia, anche in ragione della durissima repressione che Ben Alì attuò poco dopo essere giunto al potere nel 1987, le forze islamiche appaiono oggettivamente deboli, e comunque di segno moderato; e se in Algeria appare improbabile un *revival* islamico, più problematica risulta l'analisi dell'attuale del ruolo e delle potenzialità dei Fratelli musulmani, che vantano forti radici popolari, ma che nelle ultime elezioni legislative non hanno ottenuto neppure un seggio.

Discorso a parte va fatto per la Libia che, a partire dalla metà del mese di febbraio 2011 si misura con la propagazione, assolutamente impensabile per il suo territorio, dei moti di protesta.

La Grande Jamahiryia socialista araba del popolo libico si presenta, a dispetto di una situazione politica e civile di fatto assolutamente controllata, all'inizio della "primavera araba" da Muammar Gheddafi e, in misura ancora marginale, dai suoi familiari, una sorta di *democrazia diretta* cui tutti i cittadini libici maggiorenni possono partecipare mediante un sistema rappresentativo di comitati popolari che trova il suo apice nel Congresso generale del popolo. Tale assemblea nomina un suo segretariato e il Comitato generale del popolo, i cui membri, paragonabili ai ministri di un governo, sono a capo di specifici dipartimenti. La struttura istituzionale libica è stata creata nel 1977, per sostituire il precedente Consiglio di comando rivoluzionario che aveva sostenuto Gheddafi durante il colpo di stato del 1969.

Tra i fattori scatenanti della crisi, al di là delle ragioni contingenti, in molti casi associate al rincaro di alcuni generi di prima necessità, risalta, a detta degli osservatori, il disagio di parte significativa della popolazione e, in particolare, delle giovani generazioni in una situazione di modernizzazione economica e sociale, confermata anche dai tassi di crescita del PIL. A fronte di tale dato, che è anche il più alto rispetto agli altri Paesi dell'area, non sembra però che a giovare del generale miglioramento delle condizioni economico-sociali sia tutta la popolazione, stante, anche in questo caso, l'estrema differenziazione in ordine all'effettiva distribuzione del reddito. La percentuale di libici di età compresa tra i 15 e i 29 anni è pari al 28% della popolazione complessiva (stimata nel 2010 a circa 6,5 milioni), mentre il tasso di disoccupazione giovanile è del 27,4% (28,3 per gli uomini, 34,3 per le donne).

Precedentemente allo scoppio delle più gravi proteste libiche, l'*Economist* ha elaborato un *indice della protesta politica* negli Stati della Lega araba, che assegnava alla Libia la percentuale più alta (circa il 71%) dopo quella dello Yemen. L'*indice* prende in considerazione alcuni dati dell'ultimo anno disponibile (2010), relativi alla percentuale e al numero assoluto della popolazione con meno di 25 anni di età, alla durata nella permanenza al potere delle *leadership* politiche dei Paesi interessati, alla corruzione percepita, alla mancanza di democrazia come rilevata dagli indicatori internazionali, al PIL pro-capite e al controllo governativo sulla stampa e i media in generale.

Quanto sta succedendo dà quindi ragione di quella *sfida al passato*³¹ che sembra concretizzarsi nelle rivolte popolari e nelle proteste avviate via *web*, che mettono sotto pressione regimi consolidati, finora sordi a transizioni democratiche. Gli Stati arabi dell'area presentano al loro interno significative differenze in termini politici ed economici, di risorse e di organizzazione sociale, il che incide in misura non trascurabile nei rapporti internazionale e nelle modalità con cui i diversi governi si atteggiavano al loro interno. Non sfugge, infatti, come, superata la fase complessa della decolonizzazione, molti Paesi si siano trovati in condizioni di estrema precarietà politica,

³¹ Cfr., *L'Africa nelle relazioni internazionali: sfida al passato*, in *Quaderni di relazioni internazionali*, ISPI, n. 10, Roma, 2009, *passim*.

accentuata da estenuanti conflitti tribali che hanno finito con il depauperare le risorse collettive, affamare le popolazioni e incrementare il potere dei potenti di turno. Ciò spiega perché alcune zone siano divenuti luoghi privilegiati dell'impegno umanitario contro la fame e l'AIDS, ma l'umanitarismo ha finito con lo scontrarsi con i profughi e i rifugiati politici, con il fiorente mercato di uomini e con la criminalità globale, attiva in ampie parti del continente africano e che dal commercio illegale di narcotici giunge al finanziamento della pirateria in alto mare. Gli spazi di ingovernabilità, estendendosi, hanno favorito l'incunarsi, in alcuni di essi, del terrorismo e della filiera fondamentalista, sfruttando l'alto livello di corruzione della leadership politica e l'irrisolutezza/non volontà di controllare e combattere la criminalità locale.

Quali saranno gli scenari che in un prossimo futuro avremo di fronte, in Egitto o nello Yemen e, ancor più in Libia, non è dato ancora sapere, ma la strategia dell'ex dittatore libico Gheddafi, "*o il potere o il caos*"³² fornisce la misura della minaccia che sovrasta aree fin troppo vicine a casa nostra. La liberazione dei membri del *Libyan Islamic Fighting Group* (Lifg) da parte del figlio del raìs tra il 2007 e il 2009 la dice lunga sull'ambigua presa di posizione dei Gheddafi circa il rapporto tra il terrorismo jihāidista e il mondo occidentale. Seyf al-Islam, finora considerato il moderato tra i figli di Gheddafi, si è barcamenato tra le aperture al dialogo nazionale e internazionale, facendosi promotore dei diritti umani nel suo Paese, e la *riabilitazione* dei terroristi islamici, tra cui spiccavano l'autista di Osama e i tre più autorevoli membri del Lifg. Dei 350 "ex terroristi" (la virgolettatura è d'obbligo) liberati dal 2009 ad oggi, gli ultimi 110 sono stati rilasciati il 16 febbraio scorso, dunque un giorno prima del *giorno della collera* libico. Del 23 febbraio è la notizia, riportata da Al Arabiya, "e riportata da tutti i network del pianeta, che Al-Qā'ida ha stabilito un emirato islamico a Derna e che quell'organizzazione pensa di creare uno *scenario afghano*"³³. Non è difficile, a questo punto, immaginare come il raìs potrebbe utilizzare lo spauracchio di Al-Qā'ida per canalizzare la protesta e cercare di conservare lo *status quo*, almeno in Libia.

La fine di Gheddafi ha segnato anche la fine di un'era per la gli ex ribelli da minoranza sono diventati i veri padroni del paese, con tribù diventate cerniere di alleanze per spartizioni nel nuovo assetto politico/istituzionale del Paese, aspetto tutto ancora da definire e da chiarire.

Come in tutte le guerre civili la fine del regime di Gheddafi è stato tragico, sia per il modo in cui il Colonnello è stato giustiziato, così come il figlio Muatassim, che per il pessimo segno dato da una pacificazione, sicuramente non effettiva, sancita ufficialmente a Bengasi e che, sicuramente, non interromperà la conflittualità interna e l'instabilità politica, specie nel sud della Libia.

³² L. DECLICH, *Al-Qā'ida in Libia, la polpetta avvelenata dei Gheddafi*, in *liMes*, n.1, 2011, p. 74

³³ *Ibidem*, p. 73.

3.2 La Normativa Antiterrorismo Italiana ed Europea

L'urgenza e la necessità di provvedere al rafforzamento della normativa di prevenzione e di contrasto al terrorismo internazionale è sorta in seguito agli eventi legati all'11 settembre 2001, ciò ha comportato un'intensificazione della produzione normativa dell'Unione Europea in materia di terrorismo.

Infatti il Consiglio Europeo straordinario tenutosi a Bruxelles il 21 settembre 2001, ha elaborato un importante Piano d'Azione che ha costituito la base degli strumenti sia convenzionali che operativi successivamente varati dalla U.E., esso prevede: l'istituzione di una procedura d'arresto semplificata destinata a sostituire il sistema di estradizione vigente; la cooperazione tra servizi specializzati nella lotta al terrorismo; l'identificazione delle organizzazioni terroristiche e la predisposizione di un elenco comune delle stesse; l'adozione delle misure necessarie a contrastare il finanziamento delle attività terroristiche e di misure idonee a rafforzare la sicurezza dei trasporti aerei attraverso la classificazione delle armi, la formazione tecnica degli equipaggi, il controllo dei bagagli, la protezione dell'accessibilità alla cabina di pilotaggio e la verifica delle misure di sicurezza applicate dagli stati membri. Il Consiglio Europeo di Bruxelles ha inoltre previsto la redazione di un rapporto annuale sullo stato della minaccia terroristica all'interno della U. E. da trasmettere al Parlamento europeo, denominato *Terrorism Situation and Trends*.

.Successivamente sono state emanate le posizioni comuni 2001/930/PESC ; 2001/931/PESC ed un regolamento comunitario (il 2580/2001) a seguito ed in conseguenza della risoluzione n. 1373 del 28 settembre 2001 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la quale viene affrontata la questione del finanziamento del terrorismo e vengono stabilite misure di contrasto in materia.

La posizione comune 2001/930/ PESC rappresenta un documento programmatico nella lotta al terrorismo a livello europeo introducendo i mezzi generali di contrasto della minaccia terroristica quali: il congelamento delle risorse finanziarie dei terroristi, il divieto di finanziamenti in loro favore, la repressione penale, lo scambio di informazioni, la cooperazione nell'attività d'indagine e nell'acquisizione delle prove, il rafforzamento dei controlli alle frontiere, misure volte a prevenire la predisposizione e l'uso di documenti d'identità o di viaggio falsi, l'implementazione dei trattati ONU in materia di terrorismo, la restrizione delle ipotesi di concessione dello status di rifugiato e la non invocabilità della natura politica del crimine per rifiutare l'estradizione di terroristi.

La posizione comune 2001/931/PESC fornisce una puntuale definizione delle locuzioni "persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici" e di "atto terroristico".

Per “persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici” si intendono le persone che compiono o tentano di compiere atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano; per “gruppo terroristico” un’associazione composta da due o più persone, che agisce in modo concertato allo scopo di compiere atti terroristici.

Vengono considerati “atti terroristici” una serie di reati quali : attentati gravi all’integrità fisica di una persona; sequestro di persona e cattura di ostaggi; distruzioni massicce di strutture governative e pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, sistemi informatici che possono mettere a repentaglio vite umane o causare considerevoli perdite economiche; sequestro di aeromobili o navi o mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci; fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche o chimiche, ricerca o sviluppo; diffusione di sostanze pericolose, cagionamento di incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane; manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; minaccia di mettere in atto uno dei comportamenti sopra elencati; direzione di un gruppo terroristico; partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni, o i mezzi materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attività che possono arrecare un grave danno ad un paese o ad un’organizzazione internazionale se vengono commessi al fine di intimidire seriamente la popolazione o di costringere indebitamente i pubblici poteri o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale.

Il regolamento comunitario 2580/2001 contiene disposizioni di dettaglio che specificano e sviluppano le misure generali delle posizioni comuni.

Nell’ambito della produzione normativa europea in materia di terrorismo, sono molto importanti : la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo, il quale si fonda sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, prevede un procedimento automatico e semplificato di consegna della persona indicata nel mandato di arresto emanato dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente allo Stato di esecuzione, affinché l’estradata possa essere sottoposto a giudizio o all’esecuzione di misure di sicurezza privative della libertà; la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta al terrorismo, la quale prevede che i reati terroristici, i reati riconducibili ad un’organizzazione terroristica ed i reati connessi ad attività terroristiche, l’istigazione, il concorso ed il tentativo siano punite da ciascuno stato membro con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive; la decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni (*Joint Investigation Teams*) stabilisce che le autorità competenti di due o più

stati membri possano costituire mediante uno specifico accordo, per il raggiungimento di un determinato scopo e con una durata limitata nel tempo una squadra investigativa comune per svolgere alcune indagini nei rispettivi Stati .

Il Consiglio Europeo, il 12 dicembre 2003 a Bruxelles ha formalizzato la Strategia Europea in materia di sicurezza ritenendo che la U.E. dovrà essere pronta ad assumere parte della responsabilità relativa alla tutela della sicurezza globale, tale documento identifica ed elenca cinque tipologie di minaccia: il terrorismo; la proliferazione di armi di distruzione di massa; i conflitti regionali (considerando la possibilità che conducano al terrorismo); la criminalità organizzata; i Failed States. Dopo gli attentati di Madrid, il Consiglio Europeo di Bruxelles il 25 ed il 26 marzo 2004, ha adottato una Dichiarazione sulla lotta al terrorismo finalizzata a sollecitare l'attuazione di una serie di misure quali: l'immediata adozione della "clausola di solidarietà", comportante la protezione di uno Stato appartenente alla U.E. da parte degli altri stati membri, mediante l'impiego di tutti gli strumenti disponibili, incluso quello militare anche in caso di attentati terroristici; l'adozione di strumenti conformi alla Strategia Europea in materia di Sicurezza; l'assistenza alle vittime dei reati contro il terrorismo; lo sviluppo della cooperazione esistente; il rafforzamento dei controlli alle frontiere, delle misure di sicurezza in materia di rilascio dei documenti e l'adozione del rilevamento dei dati biometrici; linee guida comuni in materia di lotta contro il terrorismo; il contrasto al finanziamento del terrorismo; la condivisione dell'intelligence attraverso l'istituzione di un'Unità di Analisi in cui confluiscono le informazioni provenienti dalle forze di polizia e dai servizi di intelligence degli stati membri; le misure a difesa dei trasporti pubblici e della popolazione; la cooperazione internazionale; la cooperazione con gli USA ed eventualmente con altri partners; l'istituzione della figura di Coordinatore Antiterrorismo. Questa Dichiarazione costituisce un nuovo Piano d'Azione destinato ad aggiornare il Piano d'Azione del 2001.

Il Consiglio in seguito agli attentati di Londra il 13 luglio 2005 ha adottato una Dichiarazione volta a condannare gli attentati ed a riaffermare l'impegno della U.E. contro il terrorismo, essa sottolinea inoltre l'importanza di impedire il proselitismo ed il reclutamento, la necessità di ridurre la vulnerabilità agli attacchi mediante la protezione dei cittadini e delle infrastrutture, nonché l'esigenza di migliorare le capacità di gestire gli eventi terroristici riducendo al minimo le conseguenze degli attentati.

Il 12 febbraio 2007 è stata formulata la decisione quadro 2007/124/CE la quale ha istituito per il periodo 2007-2013 un programma specifico di "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza", il programma è diretto a sostenere gli sforzi degli stati membri nel prevenire, preparare e proteggere i cittadini e le infrastrutture critiche contro gli attentati terroristici e gli altri rischi correlati alla sicurezza.

In Italia l'esigenza di una normativa in materia di terrorismo (sorta in seguito agli attentati dell'11 settembre) è stata soddisfatta attraverso l'introduzione del D.L. n. 374 del 18 ottobre del 2001, convertito nella L. n. 438 del 15 dicembre del 2001, "*Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale*". Tale legge, per rimediare ad una lacuna normativa interna ha modificato l'art. 270 bis c. p., il quale stabilisce che: *chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai fini della legge penale.*

Con la riformulazione di questo articolo si introduce la finalità di terrorismo quale alternativa a quella eversiva, in tale ottica il nuovo terzo comma dell'articolo in esame precisa che, *ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

La dottrina è divisa nell'individuazione del bene giuridico protetto dalla norma. Per una parte esso è duplice, da un lato l'ordine pubblico, dall'altro l'interesse relativo alla personalità dello Stato; per un'altra parte è l'ordinamento costituzionale italiano, anche nell'ipotesi di terrorismo internazionale; un'altra parte sostiene che è costituito dalla "**sicurezza mondiale**" da intendersi come la sicurezza pubblica internazionale dagli attacchi terroristici.

Passiamo a questo punto all'analisi dei termini *promuovere, costituire, organizzare, dirigere, finanziare e partecipare*, la cui realizzazione è necessaria ai fini dell'integrazione della fattispecie:

- *promuovere* significa avviare la costituzione dell'associazione, propagandarla, istigarvi altri a parteciparvi indipendentemente dalla partecipazione alla stessa;
- *costituire*, determinare o concorrere a determinare la nascita dell'associazione;
- *organizzare*, coordinare l'attività dei singoli soci in modo tale da assicurare la vita, l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione;
- *dirigere*, regolare del tutto o in parte l'attività associativa con poteri di supremazia sugli altri; *finanziare*, fornire all'associazione i mezzi economici necessari, contribuendo così al suo mantenimento in vita;
- *partecipare*, far parte integrante dell'associazione.

La giurisprudenza³⁴ prevede l'applicazione dei principi elaborati in materia di concorso eventuale nel delitto associativo al reato di cui all'art. 270 bis c. p. e rende ammissibile la figura del concorso esterno anche alla fattispecie di associazione con finalità di terrorismo internazionale, nell'ipotesi in

³⁴ Cass. pen. Sez. I, n.1072, del 12 gennaio 2007.

cui dei soggetti, pur rimanendo estranei alla struttura associativa, apportino un concreto e consapevole apporto alla *conservazione*, al *rafforzamento* ed al *conseguimento* degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, se si ha la consapevolezza della finalità dell'associazione a vantaggio della quale viene prestato il contributo.

La Suprema Corte ha stabilito ciò sulla base della famosa sentenza Mannino³⁵, la quale afferma che il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile nell'ipotesi del patto di scambio politico-mafioso in forza del quale un uomo politico non inserito stabilmente nell'organizzazione criminale, si impegna a favorire i suoi interessi a fronte dell'appoggio richiestogli in vista della competizione elettorale, essendo necessario ai fini dell'integrazione del reato che: gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa abbiano il carattere della serietà e concretezza; a seguito della verifica probatoria venga accertato (sulla base di massime di esperienza) che gli impegni assunti dal politico hanno inciso effettivamente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni.

Di particolare importanza è l'articolo 4 della fattispecie normativa in esame che disciplina le attività sotto copertura in relazione ai compiti del pubblico ministero nel controllo di tali attività. La norma amplia l'ambito di applicazione dell'esimente contemplata nell'art. 51 c. p.³⁶ nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nell'azione di contrasto del terrorismo e dell'eversione, impegnati in operazioni di polizia autorizzate dai vertici delle rispettive amministrazioni; dispone inoltre che non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che solo al fine di acquisire elementi di prova riguardo ai delitti commessi con finalità di terrorismo sia nazionale che internazionale direttamente o indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono, occultano denaro, armi, documenti, beni o cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato e gli ausiliari del pubblico ministero. Si fa riferimento però soltanto agli ausiliari tecnici del pubblico ministero escludendo dall'ambito di applicazione della scriminante i soggetti privati che a qualsiasi titolo coadiuvano la polizia giudiziaria. La disposizione in esame non delinea in maniera chiara il ruolo ed i poteri del pubblico ministero cui compete la direzione delle indagini ed ogni raccordo con l'attività svolta dalla polizia giudiziaria (necessario in quanto, trattandosi di reati associativi, il confine tra politiche di prevenzione e dovere di repressione è assai problematico), consiste:

³⁵ Cass. pen. S.U. n. 33748, del 12 Luglio 2005.

³⁶ L'art. 51 c. p. statuisce che "L'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine".

1. nell'informazione preventiva dovuta dall'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione medesima;
2. nell'informazione eventuale sull'identità dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione;
3. nell'obbligo di informare il pubblico ministero sui risultati dell'operazione:

Non viene però chiarito se, l'informativa sia dovuta soltanto a conclusione dell'operazione o possa avere ad oggetto anche i risultati rilevati nel corso della medesima che sono perciò parziali e non viene detto nulla riguardo ai tempi di esecuzione di questo dovere di informazione.

L'articolo 5 della disposizione in esame amplia la sfera di operatività della disciplina in materia di *intercettazioni preventive* ai nuovi delitti che sono stati introdotti, limitandone la durata di svolgimento. Viene lasciata la legittimazione investigativa in capo a ciascuna Procura della Repubblica ed il potere di rilasciare l'autorizzazione per il compimento delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche e telematiche, spetta al Procuratore della Repubblica distrettuale anche quando non svolge la funzione investigativa, ciò comporta il rischio di valutazioni inadeguate a causa della non completa conoscenza dello stato delle indagini preliminari. In materia di indagini preventive hanno notevole influenza la *Convenzione di mutua assistenza giudiziaria penale* sottoscritta a Bruxelles il 29 Maggio del 2000 ed il secondo Protocollo aggiuntivo alla *Convenzione europea di assistenza giudiziaria* di Strasburgo del 20.4. 1959.

La Convenzione del 2000 introduce il principio secondo il quale l'assistenza è dovuta soltanto per le intercettazioni con finalità di acquisizione probatoria e l'impegno a non svolgere intercettazioni preventive con tecniche che coinvolgano la sovranità territoriale di altri Stati. L'articolo 9 priva il G.I.P. ed il G.U.P. delle Sezioni per il riesame della possibilità di ricorrere alla polizia giudiziaria per urgenti notifiche ad eccezione dei procedimenti con detenuti.

Si passi a questo punto all'analisi dell'articolo 270 bis c.p. così com'è stato riformulato dalla legge 438 del 2001. Ai fini della configurabilità della fattispecie descritta dalla norma in esame è necessario che gli associati si propongano il compito di realizzare atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico, perciò il semplice ritrovamento nelle mani di una sola persona di opuscoli di propaganda che legittimano la violenza suggerendo così scelte ideologiche in radicale contrasto con l'assetto istituzionale dello Stato, sono indizi sufficienti riguardo al reato descritto dall'art.270 bis c. p ., il quale rientra nella categoria dei *reati di pericolo*, poiché la sola esistenza di una associazione con finalità di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza costituisce il pericolo descritto dalla norma, si tratta perciò di un reato di *pericolo presunto*.

Come si è visto in precedenza che la fattispecie in esame si realizza anche in presenza della finalità di terrorismo, essa consiste nell'incutere terrore nella collettività con azioni criminose per far venir meno la fiducia nell'ordinamento costituito ed indebolirne così le strutture. Un problema sorge nella definizione della finalità di terrorismo. Bisogna stabilire a quali condizioni una condotta possa essere definita terroristica. La legislazione penale italiana conosce il termine terrorismo alla fine degli anni settanta, esso compare per la prima volta nell'art. 289 bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). La mancanza di una definizione normativa non aveva creato problemi agli interpreti negli anni ottanta, poiché i gruppi terroristici che operavano in Italia perseguivano la finalità dell'eversione dell'ordinamento costituzionale italiano. Delle difficoltà sorsero invece negli anni novanta, poiché in questi anni cellule facenti capo al fondamentalismo islamico affiliate a movimenti eversivi di carattere nazionale svolgevano in Italia attività di supporto logistico quali raccolta di fondi e reclutamento di combattenti, miranti al rovesciamento di governi stranieri. La Corte di Cassazione perciò sulla base della normativa vigente affermò³⁷ che tali condotte dovevano essere considerate penalmente irrilevanti nel nostro Paese, essendo rivolte all'eversione di ordinamenti stranieri.

La situazione è, quindi, cambiata con la legge n.438 del 2001 che ha inserito nel testo dell'art. 270 bis, modificandolo, la finalità di terrorismo, che sussiste anche se le attività progettate dall'associazione, sono rivolte contro un Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, tale reato perciò si configura anche se l'azione viene posta in essere da un gruppo anarchico ed è volta al compimento di atti di violenza contro luoghi di detenzione, centri di permanenza per immigrati, banche e società multinazionali in quanto simboli della politica estera dello Stato in campo economico e sociale.

Non viene però introdotta la **definizione di terrorismo**. Nei primi anni del duemila, si è scoperta la presenza nel territorio italiano di cellule islamiche non più affiliate ad organizzazioni eversive nazionali, ma composte da militanti di varia estrazione geografica appartenenti all'area del fondamentalismo islamico che svolgono attività di supporto logistico all'attività di vaste organizzazioni sovranazionali, ad esempio reclutando combattenti da inviare in campi di addestramento situati in paesi mediorientali. In tale situazione gli interpreti si posero il problema della qualificazione in termini di terrorismo dell'attività delle associazioni nelle quali i combattenti reclutati dalle cellule italiane sarebbero andate ad inserirsi. La dottrina e la giurisprudenza hanno a questo punto rivolto la loro attenzione alle fonti internazionali aventi ad oggetto i reati terroristici vincolanti per il nostro Paese. La decisione quadro dell'Unione europea che non ha potuto produrre effetti nel nostro ordinamento a causa della mancata trasposizione da parte del legislatore nazionale.

³⁷ Cass. pen. Sez.VI, n. 561 del 30 gennaio 1996.

Di particolare rilievo è la definizione di reati terroristici presente nell'art. 2 della Convenzione ONU contro il finanziamento del terrorismo del 1999, ratificata dall'Italia nel 2003, secondo la quale è *terroristica ogni condotta specificatamente indicata come tale dalle convenzioni internazionali che incriminano le singole attività terroristiche ed ogni altra condotta che: è diretta oggettivamente a cagionare morte o lesioni gravi ad un civile o nel corso di un conflitto armato ad una persona che non partecipa direttamente alle ostilità e persegue la finalità di intimidire la popolazione o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere od omettere un atto.*

Solo nel 2005 con la legge 155/2005 il legislatore italiano ha dato nel nuovo art. 270 sexies una definizione di terrorismo (che ha recepito in gran parte quella fornita dalla decisione quadro dell'Unione europea n. 475 del 2002), esso considera *terroristiche le condotte che per loro natura o contesto possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale, esse devono essere sempre compiute allo scopo di:*

1. intimidire la popolazione,
2. costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto,
3. destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, ed anche tutte quelle condotte definite come tali da convenzioni o da altre norme di diritto internazionali vincolanti per l'Italia.

La definizione di condotta terroristica appena esposta, presenta degli elementi di novità rispetto alla Convenzione di New York del 1999, poiché è irrilevante quale sia la qualità della vittima, che può essere sia un civile che un militare non impegnato attivamente in un conflitto armato, trattandosi altrimenti di un atto di guerra al quale verranno applicati i principi e le regole dello *jus in bello*. Viene aggiunta una terza possibile finalità consistente nell'eversione di qualsiasi paese straniero o organizzazione internazionale.

La finalità eversiva diviene così una sottopotesi di finalità terroristica. La prima applicazione della nuova definizione contenuta nell'art. 270 sexies c. p. si è avuta con la sentenza del 28 novembre del 2005 pronunciata dalla Corte d'Assise di Appello di Milano avente ad oggetto un sentenza assolutoria resa in primo grado dal g.i.p. la dr.ssa Forleo. La Corte nel caso di specie accoglie in parte il gravame della pubblica accusa ritenendo due dei tre imputati colpevoli di associazione a delinquere e non di associazione con finalità di terrorismo in mancanza della prova di tale finalità; in quanto essendo emersa la prova del coinvolgimento di due degli imputati nell'attività di reclutamento dei combattenti, svolta nel territorio italiano, da inviare in Iraq, essendo imminente l'invasione americana avvenuta nel Marzo del 2003, mancava la prova che essi, una volta giunti in

Iraq sarebbero stati impiegati dal gruppo fondamentalista *Ansar al Islam* in azioni a danno di vittime esclusivamente civili o in azioni dirette contro obiettivi militari della coalizione anche se a mezzo di kamikaze. La Corte ritiene che la nuova definizione possa essere utilizzata dal giudice anche con riferimento a fatti precedenti perché essa non ha alcun contenuto sanzionatorio e precisa che debba leggersi alla luce delle fonti di diritto internazionale vincolanti per l'Italia che contengono elementi riguardo alla nozione di terrorismo e soprattutto della Convenzione ONU del 1999 contro il finanziamento del terrorismo, che ha acquistato forza cogente nel nostro ordinamento con la legge di ratifica del 14 gennaio 2003 n.7, secondo la quale è da considerare reato ai fini della Convenzione stessa:

chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa³⁸.

Con la sentenza dell'11 ottobre 2006 la prima sezione della Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza della corte d'Assise d'Appello milanese rilevando erronea l'applicazione della nuova definizione contenuta nell'art.270 sexies a fatti pregressi, essendo una norma definitoria di un elemento di fattispecie. Un altro errore è stato ravvisato dalla Suprema Corte nell'aver considerato terroristici solo gli atti diretti esclusivamente contro la popolazione civile, ritenendo che non c'è motivo di escludere quegli atti violenti compiuti nell'ambito di un conflitto armato rivolti contemporaneamente contro i militari e la popolazione civile se, per la loro natura, per i mezzi impiegati e le condizioni in cui sono compiuti producono gravi danni non solo ai militari ma anche ai civili, rimanendo escluse dalla nozione di terrorismo le condotte di contrasto bellico contro militari combattenti che sono soggette alla disciplina del diritto internazionale umanitario.

La Corte di Cassazione pertanto annullando la decisione ordina un nuovo esame del materiale probatorio relativo alla finalità di terrorismo dell'associazione che dovrà estendersi alle risultanze di alcune rogatorie assunte dall'autorità giudiziaria norvegese riguardanti la tipologia di azioni militari

³⁸Convenzione NU per la repressione del finanziamento al terrorismo, 1999
http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20050215030147

condotte dal gruppo terroristico Ansar al Islam dirette anche contro la popolazione civile che sono state secondo la Corte svalutate dalla sentenza annullata.

La legge 155/2005 detta anche “pacchetto Pisanu” introduce altre importanti novità:

- inserisce nel codice penale l’articolo 270 quater relativo all’arruolamento con finalità anche di terrorismo internazionale (il quale dispone che “ *chiunque al di fuori dei casi di cui all’art. 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni*”) e l’articolo 270 quinquies riguardante l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (il quale prevede che “ *chiunque al di fuori dei casi di cui all’art. 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata*”).
- Prevede un’espulsione più rapida da parte del Ministro dell’Interno e dei prefetti, degli stranieri che risultano essere pericolosi per la sicurezza nazionale o che potrebbero in qualsiasi modo agevolare le organizzazioni terroristiche o le loro attività;
- vengono adottate nuove norme in materia di misure di prevenzione.

Per quanto riguarda l’individuazione del bene giuridico offeso dalle condotte terroristiche, si può escludere che esso sia l’ordinamento costituzionale italiano, poiché la norma tutela contro il programma di violenza e non contro l’idea (o ideologia) contrastante con l’assetto costituzionale dello Stato, perché l’idea anche se di natura eversiva non è accompagnata da programmi e comportamenti violenti.

L’articolo 270 bis oggetto di questa analisi incrimina l’associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. L’associazione è cosa diversa e più grave rispetto al mero accordo. Gli articoli 304 e 305 c.p. incriminano rispettivamente la cospirazione politica mediante accordo, punita con la reclusione da uno a sei anni e la cospirazione politica mediante associazione, i partecipi in tale ipotesi sono puniti con la reclusione da due a otto anni. L’art. 304 c.p. punisce il mero accordo posto in essere al fine di commettere uno dei delitti descritti dall’art. 302 c.p. ossia delitti non colposi previsti dai capi primo e secondo del titolo I, libro secondo del codice penale,³⁹

³⁹ Trattasi di delitti contro la personalità internazionale dello Stato e delitti contro la personalità interna dello Stato.

tra cui rientra l'attentato commesso con finalità di terrorismo o di eversione di cui all'art. 280 c.p. e per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Ne deriva che nel caso in cui viene intercettata una telefonata tra tre soggetti noti alla polizia per la loro affinità ad ambienti del fondamentalismo islamico, i quali dichiarano di essere pronti al martirio e di impegnarsi ad eseguire il piano necessario al compimento di un attentato, in mancanza di ulteriori elementi si avrà la sussistenza di una cospirazione politica mediante accordo, escludendo così l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 270 bis c.p. .La situazione non cambia se i tre soggetti iniziano a preparare l'esecuzione dell'attentato poiché si tratta di meri atti preparatori non integranti alcuna associazione criminosa di cui all'art. 270 bis c.p.. Essa sussiste se vi è quel minimo di organizzazione idonea ad attuare il programma criminoso preso di mira (es: raccolta ed invio di denaro, reclutamento di combattenti, apprestamento di documenti falsi, ecc..), ciò è stato anche confermato dalla giurisprudenza,⁴⁰ la quale afferma che, pur se il reato è di pericolo presunto, per la sua configurabilità è necessaria l'esistenza di una struttura organizzata che renda almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso, correlata all'idoneità della struttura al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l'associazione è istituita. In tal caso l' elemento soggettivo è costituito dal c.d. dolo specifico. Al diritto penale perciò si deve ricorrere in *extrema ratio* per la repressione di fatti lesivi, o potenzialmente lesivi di beni giuridici, rispettando così il principio di offensività.

Elementi probatori necessari ai fini del riconoscimento dell'associazione sono: l'esistenza di regole di organizzazione, disponibilità di supporti logistici (sedi, mezzi di comunicazione, ecc...) e attività di autoconservazione dell'associazione (finanziamento, proselitismo...).

Non è configurabile però il vincolo della continuazione tra il reato associativo ed i reati posti in essere nell'ambito dell'associazione, salvo che siano già stati programmati al momento dell'associazione, perché il reato associativo ha un programma criminoso indeterminato, al contrario il reato continuato è caratterizzato dalla commissione di più reati nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso. In caso di concorso di persone nel reato di cui all'art. 270 bis c.p., non è rilevante in quale fase della condotta criminosa intervenga l'atto del singolo, né è necessario che l'atto sia indispensabile per la realizzazione dell'evento, essendo invece necessario che gli atti dei singoli soggetti siano connessi causalmente all'evento e che ciascuno volontariamente e coscientemente apporti il proprio contributo (materiale e psicologico) alla realizzazione dell'evento da tutti voluto. Se si tratta di un reato a fattispecie alternative con pene differenziate, la fattispecie più grave assorbe quella meno grave essendo unico il reato. La pena prevista è della reclusione da 7 a 15 anni per chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia l'associazione; della reclusione da 5 a 10 anni per chi partecipa soltanto. Le misure cautelari personali si possono applicare sia nei

⁴⁰ Cass. 17- 1- 2007, n. 1072.

confronti di chi promuove, costituisce, dirige o organizza l'associazione che nei confronti del partecipante, l'arresto in flagranza è obbligatorio, il fermo di polizia giudiziaria è sempre consentito. Da quanto è stato appena esposto si può notare come, una legislazione antiterrorismo europea ed italiana omogenea e chiara nella sua complessità, data la particolarità delle fattispecie di reato, necessita di ulteriori correzioni da parte della giurisprudenza, specialmente nell'applicazione effettiva delle varie norme alla fenomenologia dei fatti eversivi riconducibili al terrorismo internazionale.

Conclusioni

Dall'11 settembre in poi Al-Qā'ida ha modificato la sua strategia operativa senza perdere la sua *leadership* ideologica, che continua a dominare nell'immaginario collettivo, decentralizzandosi in una miriade di gruppi affiliati che ne utilizzano il *brand* negli scenari internazionali, quasi fosse un segno distintivo della peculiarità degli obiettivi e delle strategie messe in atto. Il *network* si è scoperto in grado di articolarsi in cellule composte interamente da nuovi operativi, reclutati intenzionalmente per una specifica operazione e solo per quella. Attuato il piano, la cellula viene sciolta e gli operativi dispersi. La nuova metodologia operativa compensa, ovviamente e marginalmente, la perdita dell'Afghānistān, un tempo base operativa e logistica ed autentico *santuario* di Al-Qā'ida, mentre la mancanza di una chiara catena di comando e controllo da parte del *core* alqāedista sui gruppi cui viene demandata quasi interamente la responsabilità di pianificazione e dell'esecuzione degli atti terroristici nei diversi teatri di riferimento, la dice lunga sulla capacità mimetica del terrorismo internazionale, che ha emulato la strategia di Osama, pur senza dipenderne effettivamente.

Il moderno terrorismo *in franchise* è tuttavia costretto, per le difficoltà economiche internazionali e per le stesse congiunture operative che colpiscono gli apparati terroristici sul terreno, a stringere i tempi sui cicli di pianificazione operativa, cioè sull'intervallo tra l'ideazione dell'attacco e la sua realizzazione, sia in quanto non può permettersi sprechi in termini di risorse umane e di denaro, sia perché la tempestività e la fulmineità degli attacchi lavorano a suo vantaggio.

Al-Qā'ida ha spianato la strada al terrorismo integralista elaborando un mito di fondazione per l'ideologia di cui si è fatta messaggera e che affonda le sue radici nelle comuni persuasioni religiose, radicalizzando i conflitti ideologici nella composita fisionomia della religione islamica, recuperandone le eredità culturali, convincendo della sacralità della lotta per difendere l'ummāh islamiyya dai crociati occidentali. Ecco che il jihād diventa *santo*, la morte *martirio*, l'impegno individuale sorretto da una *volontà superiore* e dall'azione dei militanti *apostolato*.

Tuttavia, al-Qā'ida che i gruppi affiliati agiscono in modo che l'attacco terroristico o la missione suicida abbiano un impatto che, oltre ad essere specificatamente politico, permetta di conseguire più facilmente gli obiettivi a medio/lungo termine cui l'azione terroristica mira, ossia scacciare gli USA e i loro alleati dal suolo islamico e creare un califfato islamico globale.

La morte di persone inermi è giustificata in base ai principi coranici e all'*occhio per occhio*: l'attacco terroristico ha essenzialmente lo scopo di intimorire l'opinione pubblica, alterandone la

percezione di sicurezza e protezione che finora ha nutrito, perché preme sulle autorità politiche e, in ultima analisi, aderisca alle richieste dei terroristi.

L'arresto di molti mujāhidīn vicini al *core di* al-Qā'ida ha comunque sparigliato le carte, anche in ordine alla successione ai vertici organizzativi, sebbene sia improbabile che la transizione che sta attraversando il gruppo terroristico conduca all'accentramento delle operazioni e all'irrigidimento della catena di comando e di controllo del network jihadista. L'organizzazione rimarrà, sicuramente, decentralizzata creando notevoli difficoltà agli organismi di prevenzione delle forze dell'ordine ed ai servizi di informazione e sicurezza, nella raccolta di dati e notizie finalizzata a consentire, almeno in linea di massima, una valutazione esaustiva del fenomeno qaedista. Siffatta decentralizzazione e l'estrema permeabilità dell'ideologia jihadista potrebbero rappresentare, soprattutto per l'area mediterranea dell'Africa, il grimaldello per afghanizzare teatri strategici fin troppo vicini alle nostre coste, accentuando l'anarchia geopolitica di quell'area e dimostrando, ancora una volta, l'impotenza dell'Occidente a influire sugli eventi mondiali.

Nella fase di turbolenza politica e popolare che sta interessando la gran parte del mondo arabo al-Qā'ida, finora, è stata solo uno spettatore silenzioso, ancorché molti gruppi islamici, vicini alla filosofia qaedista, auspichino che essa diventi un punto di riferimento ideologico dell'opposizione ai regimi dispotici attualmente in bilico nell'area, in modo che un intervento diretto dell'Occidente, come sta avvenendo in Libia, non rappresenti la premessa per accordi con i rivoltosi filooccidentali a sostegno delle forze liberali e laiche.

I mujāhidīn qaedisti hanno fin qui operato nell'ombra che risulta altamente improbabile che il fondamentalismo islamico continui ad essere spettatore inerte delle operazioni militari su suolo libico/arabo. E' ipotizzabile dunque un suo ruolo attivo a sostegno degli schieramenti filoqaedisti contro i crociati occidentali. D'altro canto, il jihād difensivo contro gli atti di aggressione occidentali esige un intervento diretto dei mujāhidīn.

Gli scenari che si aprono nell'era post-Osama vedono al-Qā'ida impegnata a gestire le conseguenze più immediate sotto il profilo dell'immagine e della funzione del network, dal momento che la *mission* della sua sopravvivenza si interseca con l'esigenza di rinvigorire a livello internazionale la sicurezza della rete, non mancando, sotto questo versante, il rischio che la decimazione dell'*inner circle* conduca al suo ulteriore isolamento⁴¹.

La reazione qaedista all'indomani dell'eliminazione di Osama bin Laden sarà senza dubbio massiccia, specialmente in Pakistan e in Afghanistan, con il ricorso ad attacchi suicidi nelle metropolitane e sui treni; di converso, aumenteranno esponenzialmente gli assalti alle ambasciate e alle basi militari statunitensi sparse per il Medio Oriente e l'Asia. D'altronde l'attuale instabilità

⁴¹ Cfr. F. Minniti, Al-Qaeda: interrogativi e scenari post Osama, Rivista Marittima, luglio 2011.

geopolitica del Nord Africa non tranquillizza circa l'infiltrazione di soggetti legati al terrorismo islamico nei movimenti di protesta e di contestazione dei governi in carica o da poco destituiti.

La morte di Osama bin Laden sottrae al network il suo fondatore e la guida spirituale in grado di attribuire identità alle varie anime dell'internazionale terroristica islamica, ma non ne annienta l'organizzazione né ottunde la capacità dei militanti di fare proselitismo.

Proprio il processo di democratizzazione, di rivoluzione nei Paesi del Nord Africa potrebbe portare ad un intervento ancor più diretto di al-Qā'ida nella regione, specialmente nel caso in cui, in uno dei Paesi coinvolti nella "primavera araba" si concretizzi uno scenario somalo, di *Stato fallito*, con un Nord Africa piattaforma idonea al trasferimento al di qua del Mediterraneo di una massa di disperati, tra i quali non sarebbe difficile si infiltrassero criminali e terroristi, frutti avvelenati del caos e degli Stati falliti.

Bibliografia

http://www.studyquran.co.uk/16_QAF.htm

Al-Qaïda en Mésopotamie, émergence d'une nouvelle génération au sein de l'organisation, p. 96.

http://www.iris-france.org/docs/consulting/2007_alqaida.pdf

R. Gunaratna, Inside Al Qaeda, Columbia University Press, 2002, passim

http://www.globalsecurity.org/security/profiles/osama_bin_laden_declares_jihad.htm

Jihad against Jews and Crusaders, issued by The World Islamic Front, n. 23, 1998.

F. MINNITI, La strategia comunicativa di al-Qā'ida, Centro Militare di Studi Strategici- Ricerche, Roma, gennaio 2008, p. 42.

Relazione sulla politica informativa e della sicurezza - 2° semestre 2004, Minacce collegate allo scenario internazionale. http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/documenti/_IISem04.pdf

<http://www.time.com/time/world/article/0,8599,188029,00.html>

http://www.globalsecurity.org/security/profiles/abu_zubaydah.htm

http://www.globalsecurity.org/security/profiles/al-qaeda_leadership_losses.htm

Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005, http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/11_05_06_narrative.pdf

W. KRISTIANASEN, Note sul salafismo, in *Le Monde diplomatique*, Febbraio-2008, p. 8 ss.

V. PISANO, Introduzione al terrorismo contemporaneo, ed. Sallustiana, Roma, p.27.

<http://www.nefafoundation.org/miscellaneous/nefaaqspain1107.pdf>

J. M. COLOMBANI, Vivere con il terrorismo. Come resistere all'imbarbarimento, *Le Monde*, 17 luglio 2005.

U. BECK, Le trappole del terrorismo, *la Repubblica*, 17 ottobre 2001.

J. B. THOMPSON, Mezzi di comunicazione e modernità, *Il Mulino*, Bologna, 1998, p. 37.

G. KEPEL, Jihād. Ascesa e declino, *Carocci*, Roma, 2008, p. 14.

L'Africa nelle relazioni internazionali: sfida al passato, in *Quaderni di relazioni internazionali*, ISPI, n. 10, Roma, 2009, passim.

L. DECLICH, Al-Qā'ida in Libia, la polpetta avvelenata dei Gheddafi, in *liMes*, n.1, 2011, p. 74

Convenzione NU per la repressione del finanziamento al terrorismo, 1999, http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20050215030147

F. Minniti, Al-Qaeda: interrogativi e scenari post Osama, *Rivista Marittima*, luglio 2011.